



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Reg. delibere n. 7 Data 12/04/2021

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di Aprile alle ore 20:00, in seguito a regolari inviti, si è riunito presso la Sede Municipale, in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	DAL CER0 ATTILIO	P	
2	OLIVIERI ETTORE		A
3	DAL CER0 CESARINO	P	
4	BURATO ALESSANDRO	P	
5	MURARO ALBERTO		A
6	DAL CER0 PATRIZIO	P	
7	TREVISAN DAVIDE	P	
8	TESSARI LAURA	P	
9	CASAROTTO DENIS	P	
10	CASOTTO FRANCO	P	
11	RONCOLATO NICOLA	P	
12	CAVAZZA GIUSEPPE	P	
13	PEGORARO RENATA	P	
	TOTALE	11	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sambugaro Dott. Umberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Ing. Attilio Dal Cero - Sindaco - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, depositato nella sala delle adunanze nei termini previsti dall'art. 17 del Regolamento del Consiglio Comunale.

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021. ESAME ED APPROVAZIONE.

VERBALE DELLA SEDUTA

Il Sindaco legge per estratto il provvedimento, incamera la TASI, corrisponde al 1% in più

Ore 20:09 entra Dal Cero Cesarino i presenti sono 11

Non si registrano altri interventi. Al termine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 13/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova IMU;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P., di determinare per l'anno 2021 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:

- nella misura dello 0,60 per cento per le abitazioni principali, e per le relative pertinenze, aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- nella misura dello 1,06 per cento l'aliquota per tutti gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, e i fabbricati aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze;
- nella misura dello 1,00 per cento per gli immobili classificati nella categoria catastale D (immobili ad uso produttivo per i quali l'aliquota dello 0,76 per cento deve essere versata allo Stato e l'aliquota dello 0,24 per cento al Comune di Montecchia di Crosara);
- nella misura dello 1,06 per cento l'aliquota base per le aree fabbricabili;

- nella misura dello 0,06 per cento per gli immobili c.d. "beni merce";
- nella misura dello 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 ed in ogni caso solo a seguito dell'adozione del decreto;

Preso atto che alla data attuale il decreto previsto dal comma 757 della legge 160/2019 non risulta ancora emanato e pertanto non vige ancora l'obbligo di redigere la deliberazione delle aliquote IMU previa elaborazione del prospetto allegato tramite apposita applicazione del portale del federalismo fiscale;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune é tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario per il successivo triennio;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del "Decreto Sostegni" del 19.03.2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso;

Con voti n. 7 (sette) Favorevoli, e n. 4 (quattro) astenuti (Casotto, Cavazza, Pegoraro, Roncolato) su n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.

1. di determinare per l'anno 2021, per le ragioni di cui in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:

- nella misura dello 0,60 per cento per le abitazioni principali, e per le relative pertinenze, aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
 - nella misura dello 1,06 per cento l'aliquota per tutti gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, e i fabbricati aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze;
 - nella misura dello 1,00 per cento per gli immobili classificati nella categoria catastale D (immobili ad uso produttivo per i quali l'aliquota dello 0,76 per cento deve essere versata allo Stato e l'aliquota dello 0,24 per cento al Comune di Montecchia di Crosara);
 - nella misura dello 1,06 per cento l'aliquota base per le aree fabbricabili;
 - nella misura dello 0,06 per cento per gli immobili c.d. "beni merce";
 - nella misura dello 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
2. di determinare, per l'anno 2021, in euro 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
 3. di delegare Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Tributaria ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente

Con voti n. 7 (sette) Favorevoli, e n. 4 (quattro) astenuti (Casotto, Cavazza, Pegoraro, Roncolato) su n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
Ing. Attilio Dal Cero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sambugaro Dott. Umberto

(Atto Sottoscritto Digitalmente)